

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1504

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ABELLI, FRANCHI, ALFANO

Presentata il 26 maggio 1969

Modifica del terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, sulla proroga delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi fissa il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della legge per i rimpatriati in periodo anteriore alla citata data.

Ai sottoscritti non sembra che si debba porre alcun termine per la richiesta della qualifica, trattandosi di un diritto imprescrittibile del quale i profughi si valgono esclusivamente nel momento in cui il documento si renda ad essi necessario o venga ad essi richiesto.

Ci pare quindi equo stabilire senz'altro che, ferma restando la necessità della documentazione dei requisiti richiesti, il profugo ha il diritto di richiedere la citata certificazione in qualunque momento.

Il quarto comma dell'articolo 1 della già citata legge dispone che solo i figli dei profughi nati nel territorio nazionale entro nove mesi dopo il rimpatrio della madre hanno diritto al riconoscimento della qualifica di profugo.

Ai sottoscritti sembra che in questo caso si tratti di una limitazione eccessiva del beneficio e che sia più giusto riconoscere la qualifica di profugo ai cittadini figli di profughi nati in qualunque momento dopo il rimpatrio della madre, ma limitatamente entro il 31 dicembre 1947 (anno della firma del Trattato di pace) e che dopo tale data possa essere considerata accettabile la formulazione contenuta nella più volte citata legge del 1968.

I proponenti, considerando che si tratti di una proposta equa e da tutti accettabile, la sottopongono, onorevoli colleghi, alla vostra sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

« Le domande per conseguire il riconoscimento della qualifica di profugo di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono ammesse senza limite di tempo purché si verifichino e siano documentate le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I figli dei profughi nati in qualsiasi momento dopo il rimpatrio della propria madre non oltre il 31 dicembre 1947 ovvero entro nove mesi dopo il rimpatrio della propria madre, se in data successiva, hanno diritto al riconoscimento della qualifica di profugo ».